

**LINEE DI INDIRIZZO OPERATIVO IN MATERIA DI LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONI (LEP) DI CUI AL DM 4/18 E GESTIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS 150/15 E S.M.I.**

**1 - PREMESSA**

Il presente documento descrive sostanzialmente due grandi aree di attività: quella relativa alla gestione dei LEP e quella relativa alla gestione dello stato di disoccupazione e di tutte le informazioni presenti nell'elenco anagrafico dei Cpl.

Sulle citate aree, l'obiettivo prioritario dell'Amministrazione è quello di sviluppare soluzioni informatiche stabili per la gestione dei servizi fruibili via web dagli utenti (persone e imprese).

L'intendimento è quello di implementare soluzioni agili per poter raggiungere le diverse categorie di utenti dei Cpl, che in numerosi casi sono costituiti da persone in condizione di fragilità e con difficoltà di accesso agli strumenti tecnologici. Occorre in tal senso ampliare la possibilità di interazione a distanza con i Servizi per il lavoro, promuovendo modalità di svolgimento degli stessi ulteriori rispetto a quella basate sulla compresenza dell'operatore e dell'utente e supportando le persone nell'accesso alle opportunità aperte sul versante tecnologico, con l'obiettivo di superare persistenti forme di divario digitale e consentire l'erogazione delle prestazioni ad una platea più ampia di destinatari, rispetto a quella che le attuali restrizioni consentirebbero di trattare.

Con riferimento alla prima area, lo sviluppo della rete dei servizi omogenei, garantiti sull'intero territorio nazionale, rappresenta un obiettivo prioritario per la gestione delle politiche attive del lavoro. Al fine di garantire un livello adeguato di servizi e prestazioni che vanno dall'accoglienza all'avviamento al lavoro, passando per l'orientamento e l'erogazione di politiche attive e servizi specialistici, occorre superare diverse criticità legate, principalmente, al potenziamento dei Cpl. Tuttavia, in tale quadro, acquisisce un ruolo basilare anche la definizione e il buon funzionamento del Sistema Informativo delle Politiche del Lavoro che deve essere in grado di valorizzare il patrimonio informativo disponibile. Un sistema informativo efficace contribuisce a ridurre il *mismatch* tra domanda ed offerta garantendo, al contempo, un monitoraggio continuo della qualità delle prestazioni dei servizi (livelli essenziali delle prestazioni) e dei risultati delle politiche attive del lavoro per ciascun bacino d'utenza riferito ai Centri per l'Impiego regionali. Ciò appare di basilare importanza, soprattutto nelle fasi di analisi e di studio di aspetti organizzativi al fine di migliorare la programmazione degli interventi. In tal modo, infatti, a fronte dell'erogazione di un LEP, e delle azioni ad esso collegate, le modalità di registrazione delle azioni degli operatori appaiono comuni e, quindi, assolutamente paragonabili.

Il documento tecnico (Allegato 2), derivato dal lavoro di uno specifico tavolo che ha visto la partecipazione diretta di operatori dei Cpl regionali e di esperti incaricati da ANPAL Servizi, offre l'opportunità di identificare l'intera gamma dei servizi che ogni cittadino può consapevolmente richiedere e ricevere dai Centri per l'Impiego.

Con riferimento alla seconda area di trattazione del presente documento, alla luce dell'approvazione della Legge di conversione del DL 4/19 sul Reddito di cittadinanza, appare di estrema importanza fare chiarezza procedurale sulla gestione dello stato di disoccupazione. In effetti, la recente L.26/19 (Legge di conversione del DL 1/2019 sul Reddito di Cittadinanza) ha, di fatto, reintrodotto il concetto di "Disoccupazione Compatibile". Al co. 15 – quater dell'art. 4 della

citata norma, si legge infatti: *“Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917”*.

Ora, posto che la “convivenza” di due riferimenti normativi (art. 19 D.Lgs. 150/15, e art. 4 co. 15-quater DL 4/19 così come convertito dalla L. 26/19) poteva porre problemi di applicazione operativa della disoccupazione e degli istituti in essa contenuti (sospensione, conservazione, conteggio anzianità, ecc.), il legislatore è intervenuto con una Circolare esplicativa (Circ. ANPAL n. 1/2019). Con la citata Circolare, oltre al funzionamento dei meccanismi applicativi, viene chiarito il principio dell'universalità dell'applicazione dei limiti reddituali individuati e che quindi ai sensi del citato co. 15-quater, sono considerati disoccupati sia i soggetti privi di lavoro, sia quelli impegnati con attività lavorative di scarsa entità con un reddito (prospettico) pari o inferiore agli 8.145 (4.800 in caso di lavoro autonomo) salvo ulteriori aggiornamenti normativi. Ciò è valido sia in caso primo ingresso nello stato di disoccupazione (prima DID) sia in caso di DID esistente ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.

## **2 - DEFINIZIONI**

- Centri per l'Impiego (Cpl): strutture pubbliche che rappresentano nodi territoriali del Sistema Informativo Nazionale Lavoro, titolari della certificazione dello stato di disoccupazione. Sono strutture coordinate dalle Regioni, che favoriscono sul territorio l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e attuano iniziative e interventi di politiche attive del lavoro. Le attività dei Centri per l'Impiego sono rivolte ai cittadini disoccupati, ai lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio disoccupazione, ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC), ai lavoratori occupati in cerca di nuova occupazione, nonché a minorenni in dispersione scolastica o a rischio di dispersione. Tali strutture, inoltre, erogano una gamma di servizi rivolte ad aziende, studi professionali, consulenti del lavoro e realizzano attività di orientamento presso le scuole.
- Livelli essenziali di prestazioni (LEP): livelli essenziali delle prestazioni erogabili dai servizi competenti standardizzati su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 28, D.lgs. n. 150/15, così come dettagliati nel DM 4/18. I servizi sono rivolti alle persone in cerca di lavoro ed alle imprese.
- Stato di disoccupazione: condizione della persona che, priva di impiego o con attività lavorativa di scarsa entità (*da cui derivi un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986 - € 8.145 per lavoro dipendente - € 4.800 in caso di lavoro autonomo*) dichiarati, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro (SIUPL), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego competente per territorio.
- Dichiarazione di immediata disponibilità (DID): dichiarazione, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 150/15, di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego.

- Patto di servizio personalizzato (PSP/Patto per il lavoro): strumento utilizzato dai Centri per l'Impiego per formalizzare un accordo col disoccupato/beneficiario di specifiche misure, per stabilirne la "distanza" (*profiling*) dal Mercato del lavoro e le possibili iniziative di sostegno all'occupazione. Nel caso di beneficiari di RdC il Patto di Servizio assume la denominazione di Patto per il Lavoro ai sensi dell'art. 4, co. 7 del DL 4/19 e smi.
- Presa in carico: azioni messe in atto dal Cpl, tese all'accoglimento della storia occupazionale e professionale della persona e alla sua trasformazione in un progetto di inserimento lavorativo nel Mercato del lavoro.
- Condizionalità: erogazione di benefici economici condizionata all'attivazione personale del beneficiario ai sensi di quanto disposto dall' art. 21 D.Lgs150/15 e dagli artt. 4 e 7 del DL 4/19 e smi.
- Sistema sanzionatorio: applicazione di sanzioni, che vanno dalla decurtazione, alla decadenza del beneficio nelle ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità assunti dal disoccupato con la sottoscrizione del Patto di Servizio/Lavoro stipulato con il Cpl.
- Offerta congrua: offerta di lavoro a tempo indeterminato, o determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi, che rispetta i principi definiti dall'art.25 del D.lgs.150/2015, successivamente declinati dal DM MLPS n.42/18, così come integrata (per i soli beneficiari di Reddito di Cittadinanza) dall'art.4 co. 9 del D.L. 4/2019. In particolare: coerenza con le esperienze e le competenze maturate; distanza dalla residenza/domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; durata della disoccupazione; retribuzione superiore all'indennità/beneficio percepita, in base a valori percentuali stabiliti dalla norma.

### **3 - GESTIONE DEI LEP**

Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da erogare su tutto il territorio nazionale, le previsioni di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 150/15, così come dettagliate nell'Allegato B del DM n. 4/2018. Il citato DM prevede 26 voci che identificano altrettanti LEP. Ogni LEP è collegato ad un'attività che viene descritta a livello generale e che successivamente si sviluppa, in forma analitica, in attività più dettagliate che fanno riferimento all'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

Lo sviluppo di una rete di Servizi per il lavoro (sia pubblici che privati accreditati) rappresenta per la Regione Marche e per tutto il Paese, un obiettivo prioritario. Per garantire sul territorio una serie di prestazioni di base personalizzate, che vanno dall'accoglienza all'avviamento al lavoro, passando per l'orientamento e l'erogazione di politiche attive e servizi specialistici, occorre superare diverse criticità legate al rafforzamento dell'organico, al potenziamento della dotazione strumentale e alla ridefinizione dell'immagine dei Cpl.

In tutto ciò, acquisisce un ruolo basilare anche la definizione e il buon funzionamento del Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro (SIUPL) che deve essere in grado di valorizzare il patrimonio informativo disponibile, attraverso l'effettiva integrazione di tutte le banche dati esistenti. Un sistema informativo efficace contribuisce a ridurre il *mismatch* tra domanda ed offerta garantendo, al contempo, un monitoraggio continuo della qualità delle prestazioni dei servizi (LEP) e dei risultati delle politiche attive del lavoro (PAL) per ciascun bacino d'utenza riferito ai Centri per l'Impiego regionali.

Ciò premesso, in piena sintonia con le linee di indirizzo triennali in materia di politiche attive del lavoro e dei successivi piani regionali di potenziamento dei Cpl, la Regione Marche ha ritenuto di fondamentale importanza strutturare una fase di adeguamento organizzativo teso al pieno sviluppo

di modalità operative certe ed omogenee e di strumenti di monitoraggio delle PAL capaci di restituire informazioni attendibili su cui basare la programmazione degli interventi.

Il citato adeguamento organizzativo si è basato su 3 principali filoni:

- 1) analisi delle attività svolte dai Cpl secondo una logica sequenziale;
- 2) individuazione di servizi ed attività funzionalmente collegate ai LEP;
- 3) individuazione degli indicatori di monitoraggio per ciascun LEP.

Il punto di partenza è, ovviamente, rappresentato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4/2018, recante indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro, nel cui allegato "B" vengono specificati i livelli essenziali delle prestazioni. Il citato allegato "B" rappresenta, quindi, l'elenco definitivo dei LEP che devono essere erogati su tutto il territorio nazionale nei confronti di: disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, beneficiari di misure di contrasto alla povertà, lavoratori a rischio disoccupazione, nonché lavoratori occupati in cerca di nuova occupazione.

A partire dallo scenario di cui sopra, nella convinzione che la scelta di servizi operata dal cittadino, in maniera informata e consapevole, possa rappresentare un punto di forza per l'organizzazione di una Struttura denominata "Gestione del mercato del lavoro e servizi per l'impiego (pubblici e privati)", col presente atto si propone di approvare le linee di indirizzo operativo in materia di livelli essenziali di prestazioni da erogare attraverso i Cpl regionali.

Lo scopo è quello di adottare modalità operative, procedurali e di registrazione degli eventi in maniera omogenea su tutto il territorio regionale. Ciò renderà possibile il pieno sviluppo di metodologie di monitoraggio e valutazione finalizzate al miglioramento dei Servizi per l'Impiego, in linea con quanto disposto dalla norma.

La proposta operativa è incentrata, sostanzialmente, sulla definizione di una batteria di indicatori di misurazione dei LEP, in grado di fornirne il monitoraggio dello stato di implementazione a livello regionale e della qualità dei servizi erogati. Da un punto di vista metodologico, il lavoro si è sviluppato mediante una fase di analisi individuale dei "servizi" disponibili sul Sistema Informativo Lavoro (SIL) della Regione (JobAgency), proseguendo, successivamente, con una fase di riconduzione delle attività svolte dai Cpl (circa 90), ai 26 LEP nazionali.

L'analisi funzionale delle attività svolte dai Cpl ha rappresentato l'elemento caratterizzante del lavoro svolto; in essa sono individuabili 2 fasi:

- la prima, fa riferimento all'attivazione dell'utenza presso il Cpl; tale fase include le attività che vanno dall'accoglienza e prima informazione (LEP A) fino alla stipula del Patto di Servizio Personalizzato (LEP D), rispecchiando la sequenzialità e le indicazioni fornite a livello nazionale, in particolare dalla Delibera ANPAL n. 19/2018. Laddove in sede di orientamento di base emerga un profilo di fragilità, allo scopo di favorire la presa in carico, viene effettuata una "Profilazione qualitativa approfondita", propedeutica alla stipula del PSP secondo principi di appropriatezza in base ai bisogni complessivi della persona. Il percorso di attivazione tiene inoltre in debito conto la condizione della disabilità e la compatibilità con la disciplina del collocamento mirato, ai sensi dell'art. 18 co. 3 del D.lgs. 150/2015.
- La seconda fase sviluppa i momenti successivi alla sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato, fino all'erogazione di un servizio specialistico o di una politica attiva del lavoro. Tale fase si articola principalmente attraverso due aree di attività: la prima riguarda i servizi personalizzati dei Cpl (accompagnamento al lavoro, avviamento a formazione, orientamento specialistico) finalizzati a trasferire agli utenti le competenze/conoscenze, necessarie per poter accedere ai servizi della seconda area di attività. La seconda area riguarda i servizi e le politiche

attive direttamente fruibili da parte dell'utenza, volte ad agevolare l'accesso/reintegro nel mercato del lavoro (tirocini, incontro domanda/offerta, assegno di ricollocazione, ecc.).

Le fasi sopra riportate, sono riconducibili ai 26 LEP individuati a livello ministeriale. Gli operatori dei Cpl hanno la possibilità di registrare su JobAgency uno o più "servizi", che operativamente si realizzano attraverso la compilazione di una maschera di informazioni sul sistema informativo, a seguito dell'erogazione del medesimo servizio nei confronti dell'utenza. I servizi a disposizione degli operatori dei Cpl sono circa 90. Per tale motivo, al fine di calibrare nel migliore dei modi la riconduzione ai 26 LEP, è stato istituito un Tavolo tecnico composto da funzionari ed operatori dei Cpl esperti di vari servizi. Il risultato del lavoro di riconduzione gerarchica delle attività ai LEP ministeriali ha prodotto una matrice (Allegato 2) la quale funge da riferimento operativo sia per gli operatori che erogano i servizi presso i Cpl, sia per i tecnici informatici che parallelamente sviluppano le specifiche funzionalità operative sul SIL.

Da un punto di vista metodologico, la citata matrice viene qui di seguito brevemente illustrata.

Il punto di partenza è rappresentato dai LEP ministeriali; ogni LEP si aggancia ad un'attività descritta a livello generale; quest'ultima a sua volta si sviluppa, in forma analitica, in attività più dettagliate, facendo riferimento all'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (DL 13/13 e smi).

L'Atlante è consultabile attraverso uno schema di classificazione ad albero che parte dai rami principali, costituiti dai Settori Economico Professionali (SEP) che, esplosi a loro volta identificano i principali Processi di Lavoro. Questi ultimi, infine, si suddividono in *sequenze di Processo*; ogni processo contiene una *sequenza di Aree di Attività (ADA)*.

L'ADA, dunque, rappresenta la principale unità informativa dell'Atlante e contiene la descrizione delle singole attività che la costituiscono, nonché i riferimenti ai codici statistici delle classificazioni ISTAT delle attività economiche e delle professioni.

L'ultima sezione della matrice, illustra la procedura regionale di registrazione dati, con riferimento alle singole attività.

In quest'ultima fase del lavoro è stata, sostanzialmente, sviluppata una metodologia che ha prodotto una sorta di proceduralizzazione delle modalità di registrazione dei servizi, in maniera da rendere omogeneo e confrontabile l'operato dei Cpl a partire dai servizi erogati. Ciò appare di basilare importanza, soprattutto nelle fasi di analisi e di studio di aspetti organizzativi, al fine di migliorare la programmazione degli interventi. In tal modo, infatti, a fronte dell'erogazione di un LEP, e delle azioni ad esso collegate, le modalità di registrazione delle azioni degli operatori appaiono comuni e assolutamente paragonabili.

Il lavoro prodotto offre l'opportunità di identificare e garantire in modo omogeneo sul territorio regionale, l'intera gamma dei servizi che ogni cittadino può consapevolmente richiedere e ricevere dai Centri per l'Impiego territoriali.

## **4 - GESTIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE**

### **4.1 – Elenco anagrafico e Competenza territoriale**

Nell'elenco anagrafico dei lavoratori, così come definito dall'art. 4 del DPR 442/00 e smi, vengono inserite le persone alla ricerca di lavoro:

- disoccupati, lavoratori a rischio di disoccupazione, beneficiari di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, beneficiari del Reddito di cittadinanza);
- possono, inoltre, essere inseriti in elenco anche coloro che, sia pur già occupati, siano alla ricerca di una diversa occupazione.

L'elenco è integrato e aggiornato con le indicazioni fornite dal lavoratore e d'Ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie (COB) provenienti dai datori di lavoro pubblici e privati, oltre che su comunicazioni fornite dagli istituti scolastici, previdenziali, organi ispettivi o altre istituzioni sulla base di specifiche disposizioni legislative.

L'inserimento nell'elenco anagrafico dei lavoratori ha effetti esclusivamente di tipo "dichiarativo" e cambia al variare dello status occupazionale della persona.

Riguardo la competenza territoriale, in via generale, si rappresenta che gli utenti possono scegliere, su tutto il territorio nazionale, il Centro per l'Impiego di riferimento, stante il principio secondo cui i servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono disponibili a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla Regione o Provincia autonoma di residenza (art. 11, co.1, lett. c) del D.Lgs. n. 150/2015).

Tuttavia, nei casi di utenti beneficiari di interventi sostitutivi del reddito o beneficiari di particolari misure di politica attiva o di contrasto alla povertà, la competenza territoriale del Centro per l'Impiego, opera in base al domicilio, fatte salve le casistiche di cui al DL 4/19 e smi, relative ai beneficiari di RdC per i quali il riferimento è da intendere sempre e solo alla residenza.

Resta ferma la possibilità di trasferire la propria posizione presso altro Cpl nei casi di cambi di residenza o di domicilio. In tali fattispecie, il Cpl originario e quello di destinazione procederanno con una fase interlocutoria tesa al trasferimento del dossier del lavoratore, della SAP e di ogni altro eventuale obbligo legato ad una politica attiva in regime di condizionalità. È fatto onere all'utente (perceutore di NASpl o beneficiario di RdC) di comunicare all'INPS l'avvenuto cambio. Successivamente i Cpl interessati procederanno con l'effettivo trasferimento.

Riguardo ai limiti di età, si precisa quanto segue.

#### **[Età minima]**

Con riferimento all'età minima, si possono iscrivere al Cpl i ragazzi che abbiano compiuto 16 anni di età e abbiano assolto l'obbligo scolastico, compresi coloro che risultano iscritti alla scuola superiore pubblica o privata.

Alcune ulteriori precisazioni che riguardano i minori:

- 1) Essere regolarmente iscritti a un percorso di istruzione non preclude la possibilità di iscriversi al Cpl.
- 2) Per quanto riguarda i tirocini estivi, con lo Schema di Intesa da Decreto dirigenziale n. 495 del 2018 (art. 4 DGR 1474 del 2017) si determina che "a monte" essendoci un'intesa tra l'istituto scolastico (frequentato dallo studente/tirocinante) e l'ente promotore (il Cpl), l'iscrizione al Cpl da parte del tirocinante non deve essere fatta.
- 3) I minori stranieri si possono iscrivere secondo le stesse identiche modalità dei minori in generale (e quindi assolvimento Obbligo Scolastico) e permesso di soggiorno valido per il lavoro. Nel caso in cui si dovesse trattare di un minore straniero non accompagnato (MSNA), i documenti necessari sono:
  - Permesso di soggiorno (o cedolino) rilasciato dalla Questura
  - Codice fiscale
  - Apertura della tutela e la nomina del tutore
  - Autorizzazione del tutore all'iscrizione al Cpl (con una nota del 27/11/2018 l'ombudsman delle Marche ha precisato che rispetto al nulla osta all'iscrizione al Cpl e

assolvimento scolastico per i MSNA la competenza spetta al Tribunale per i Minori su richiesta formulata dal tutore)

- Delega del tutore all'operatore che accompagna il minore

### **[Età massima]**

Con riferimento all'età massima, il DPR 442/2000, all'art. 4 co. 5, riporta che i "lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione della domanda". Riguardo alla categoria occupazionale, il reddito da pensione non rileva nella valutazione di stato occupazionale, quindi un pensionato può essere iscritto come "Disoccupato".

Infine, relativamente alla tutela della privacy ed alla titolarità dei dati, si rappresenta che in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03, nonché ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 -"REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", titolare del trattamento dei dati personali di ciascun lavoratore iscritto negli elenchi anagrafici dei Cpl regionali, è la Giunta Regione Marche. Il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente pro-tempore della PF Gestione del Mercato del lavoro e dei Servizi per l'Impiego (pubblici e privati). (DGR 1504/2018). L'incaricato del trattamento dei dati relativi a ciascun lavoratore (inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento) è l'operatore che effettua gli adempimenti amministrativi di riferimento.

### **4.2 - Scheda Anagrafico-Professionale (SAP) e valore certificativo dello stato occupazionale.**

I dati contenuti nella SAP sono definiti ed organizzati secondo il modello di cui all'art. 13, co. 3 del D.Lgs. 150/15. L'Agenzia tecnica del Ministero denominata ANPAL, oltre alla strutturazione del modello, fornisce le modalità di interconnessione tra i Centri per l'Impiego e il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (Sistema di cooperazione applicativa), al fine di un costante allineamento dei dati in tempo reale, utile ai fini statistici e di monitoraggio dei servizi.

All'atto dell'inserimento, al lavoratore viene attribuita la qualifica professionale che egli stesso dichiara quale "qualifica principale" utilizzando la nomenclatura e i dizionari terminologici di cui alla normativa vigente. In caso di inserimento d'ufficio di disoccupati (casi di "Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro - DID" nelle forme telematiche), la qualifica principale è quella riconosciuta al lavoratore nell'ultimo rapporto di lavoro, fatta salva la possibilità di aggiornamento della stessa in fase di convalida della DID durante il primo colloquio presso il Cpl.

La SAP ha valore certificativo limitatamente ai dati amministrativi relativi allo stato di disoccupazione e alla sua durata, nonché all'iscrizione in liste o elenchi speciali, riferiti alla data di emissione del documento. Nei casi di presentazione allo sportello del richiedente, la SAP viene validata dall'operatore che effettua ogni eventuale aggiornamento prima della stampa del documento. In ogni caso, trattandosi di documenti allineati (SIL regionali e SIL nazionale) mediante il citato Sistema di cooperazione applicativa, resta ferma la possibilità, da parte del lavoratore interessato, di richiedere al Cpl l'invio telematico del documento in questione.

Inoltre, qualora il richiedente sia in possesso di credenziali di accesso ai sistemi informativi, è possibile procedere in totale autonomia, scaricando la SAP dall'interfaccia informativa rivolta al cittadino denominata "Janet" (<https://janet.regione.marche.it>).

### 4.3 - Stato di disoccupazione.

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/15, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego.

Il DL 4/19, così come convertito con modificazioni dalla L.26/19, re-introduce un importante elemento di valutazione del concetto di "disoccupazione", definendo disoccupato anche il lavoratore impegnato in attività lavorative di scarsa entità. In particolare, l'art. 4, co. 15-quater del citato DL, recita testualmente: *"...si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi..."*.

Conseguentemente, il combinato disposto delle due norme citate comporta che sono in "stato di disoccupazione", i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore al cosiddetto reddito "sottosoglia".

**Dichiarazione di immediata disponibilità** - La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (fase iniziale per l'acquisizione dello stato di disoccupazione), può essere effettuata con le seguenti modalità:

- a. in via telematica: mediate il sito ANPAL all'indirizzo <https://myanpal.anpal.gov.it> o avvalendosi del servizio informatico messo a disposizione dai Servizi pubblici per l'impiego per il tramite del Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche all'indirizzo web [https://janet.regione.marche.it.](https://janet.regione.marche.it;);
- b. di persona, presso il Centro per l'Impiego;
- c. di persona, attraverso intermediari accreditati, come i patronati;
- d. mediante i servizi di cooperazione applicativa dell'INPS (in quanto la domanda di sostegno al reddito equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;)

Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, il quale ha inizio dalla data della DID rilasciata nelle forme sopra elencate, i soggetti privi di lavoro o con lavoro sottosoglia, devono contattare il Centro per l'Impiego per la profilazione e per la stipula del PSP, nei tempi e nei termini previsti dalla norma di riferimento (D.Lgs. 150/15 art. 20 e DM 4/18 art. 4).

Sulla base delle informazioni fornite dagli utenti in sede di registrazione, agli stessi sarà assegnata una profilazione allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati.

Infine, si precisa che ai sensi dall'art. 22 del D.Lgs. 150/15, possono rendere la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa anche i lavoratori "a rischio di disoccupazione" dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso.

**Durata dello stato di disoccupazione** - La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID fino al giorno antecedente a quello della revoca, come previsto dalla Circolare n. 1/19. Ai fini dell'attribuzione dello status di "Disoccupato di lungo periodo" è necessario che lo stesso abbia un'anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1

giorno. Ai fini del calcolo dell'anzianità di disoccupazione, sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l'eccezione di quelli di sospensione, nei casi in cui opera questo istituto (redditi sopra soglia). Si considerano in stato di sospensione anche il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di lavoro.

**Conservazione** – La conservazione dello stato di disoccupazione ha come unico riferimento il criterio reddituale. Il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione (rilasciando la DID) ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di DID rilasciata precedentemente) anche nel caso in cui svolga un'attività lavorativa subordinata dalla quale ricavi un reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986 (reddito cosiddetto "sottosoglia": pari o inferiore ad € 8.145, in caso di lavoro dipendente, ed € 4.800, in caso di lavoro autonomo). Ne deriva che il lavoratore impegnato in attività lavorativa di scarsa entità può, a tutti gli effetti, essere considerato disoccupato sia ai fini dell'accesso che del mantenimento dello stato di disoccupazione.

La valutazione circa il reddito va effettuata in termini prospettici: la valutazione riguarda cioè l'idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato, a produrre nei 12 mesi, un reddito superiore alla soglia suddetta.

**Sospensione** - La sospensione scatta unicamente se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione. Da un punto di vista pratico, questo istituto opera in presenza di rapporto di lavoro dipendente nei casi di sfioramento del limite reddituale, ma non di quello temporale (durata inferiore ai 180 giorni). Il computo dei 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro. Nei periodi di sospensione, l'utente è considerato occupato a tutti gli effetti e pertanto non può partecipare a politiche attive riservate ai disoccupati. Nei casi di lavoro autonomo e parasubordinato, non opera la sospensione.

**Perdita dello stato di disoccupazione** – La perdita, nei casi di rapporto di lavoro subordinato, opera solo per doppio sfioramento (limite reddituale e limite temporale). Per il lavoro autonomo e parasubordinato, la perdita opera per il solo sfioramento del limite reddituale. La perdita opera, inoltre, nei casi di mancato rispetto di quanto concordato nel PSP, come specificato nel successivo punto 4.6.

**Verifica dello status di disoccupazione per partecipazione a misure o politiche attive riservate a disoccupati** (Circ. Min. 34/15).

Lo stato di disoccupazione può essere considerato come requisito per la partecipazione a specifici programmi di inserimento lavorativo o concorrere alla definizione del requisito di partecipazione (come avviene, ad esempio, per lo stato di NEET, che presuppone lo stato di disoccupazione): in questi casi lo stato di disoccupazione andrà verificato con riferimento a due momenti: al momento dell'adesione all'iniziativa e al momento dell'inizio del servizio o della misura di politica attiva. A nulla, invece, rileverà se la condizione di disoccupazione sia stata perduta in momenti intermedi tra la registrazione e l'inizio del servizio o della misura di politica attiva. Il principio generale sopra illustrato trova applicazione, in Regione Marche, anche per la valutazione del requisito per l'accesso a Borse lavoro, Assegni di ricerca ed altre misure regionali, ferme restando le verifiche *in itinere* per la valutazione del mantenimento del requisito di disoccupazione, ove questo sia richiesto dallo specifico Bando.

**Condizione di non occupazione** - In base al co. 7 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015, ai fini delle prestazioni di carattere sociale, ivi comprese le esenzioni legate alle prestazioni sanitarie (nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0005090 del 4/4/2016), gli utenti, non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva, non possono iscriversi come disoccupati presso i Centri per l'Impiego. Ciò per evitare un'ingiustificata registrazione rispetto alle funzioni istituzionali proprie dei Servizi pubblici per l'impiego attribuite dalla legge.

Per ogni altro dettaglio relativo allo stato di disoccupazione, non ricompreso nel presente atto, si rimanda alla Circ. ANPAL n.1/19 e alla nota regionale id 17551786|05/08/2019.

#### **4.4 – Modalità di convocazione di soggetti.**

Ai sensi della normativa vigente, le persone disoccupate che beneficiano di interventi economici, sono convocate dai Cpl per aderire a percorsi di inserimento lavorativo o di riqualificazione professionale (art. 21 co. 2 del D.Lgs. 150/15 e art.4, co. 5 DL 4/2019 e smi).

I soggetti non percettori che abbiano presentato una DID vengono convocati dal Cpl ai sensi dell'art. 20 co. 2 Del D.Lgs. 150/15.

Ai sensi del co. 15-quinquies del citato art. 4 del DL 4/19, la convocazione può essere effettuata con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, presso i recapiti forniti dal richiedente in sede di presentazione della domanda di NASpl o RdC o in sede di presentazione della DID.

Al riguardo, tutti i soggetti che hanno rilasciato una DID, vengono convocati attraverso modalità "agili" come sopra indicato, per la convalida dello stato di disoccupazione. Resta inteso che, fino alla convalida da effettuare presso il Cpl, il soggetto è a tutti gli effetti considerato disoccupato, salvo mancata conferma dello stato di disoccupazione. In caso di mancata presentazione (non giustificata) alla convocazione, non essendo stata confermata la condizione di disoccupazione, il soggetto interessato decade (*ex tunc*) dallo *status* di disoccupato e potrà presentare una nuova DID.

Riguardo la modalità di convocazione, qualora il soggetto anche non percettore (fatta eccezione per i beneficiari RdC), a fronte di una mancata presentazione legata ad una prima convocazione in modalità "agile" come sopra descritta, non si presenti, il Cpl dovrà provvedere con convocazione formale (Raccomanda AR). Solo a seguito di inadempienza legata a quest'ultima modalità, si potrà procedere con l'applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo punto 4.6.

Per i soggetti *non* percettori, successivamente alla sottoscrizione del PSP, si prevede la decadenza automatica dallo stato di disoccupazione, allo scadere di mesi 12 dalla fruizione dell'ultimo servizio erogato, in assenza di attivazione del soggetto.

Tale decadenza automatica sarà rilevata e formalizzata dal sistema informativo che aggiornerà, conseguentemente, lo stato occupazionale del soggetto alla scadenza stabilita allineando i dati in cooperazione applicativa col sistema informativo nazionale (MyANPAL).

In caso di assenza ingiustificata, il soggetto perde lo status acquisito con DID a cui non è seguito un comportamento attivo, ma viene fatta salva la possibilità di ripresentare nuova DID per nuova acquisizione.

Con riferimento agli iscritti di cui alla L. 68/99, va effettuato un progressivo monitoraggio della disponibilità e dell'attività di ricerca da parte del soggetto da attivarsi entro il 31/12/2021 allo scopo di verificare la disponibilità alla ricerca attiva di lavoro, aggiornare dati su qualifiche, carichi familiari, redditi, vincoli connessi con la specifica diminuzione della capacità lavorativa, aggiornando in tal maniera, l'elenco degli iscritti al Collocamento mirato e stipulare/aggiornare il PSP. Tale aggiornamento sarà effettuato mediante la programmazione di convocazioni in base all'organizzazione interna di ogni Cpl.

La gestione dei successivi appuntamenti con gli utenti che hanno sottoscritto un patto col Cpl, viene effettuata mediante il sistema di agenda in utilizzo presso i Centri per l'Impiego; in questo caso, l'operatore avrà cura di acquisire e conservare l'assenso scritto all'appuntamento.

L'invio di eventuali successive comunicazioni ufficiali, a mezzo messaggistica telefonica o posta elettronica, avverrà solo nel caso di assenze ingiustificate, allo scopo di informare l'interessato su proprie inadempienze in relazione agli obblighi. Tale ultima fattispecie di invio è da intendersi come facoltativa, in quanto ai fini della notifica all'interessato di eventi sanzionatori e di fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni, è prevista l'attivazione dell'utente con accesso diretto sull'applicativo informatico specifico, alla sezione "Condizionalità". Si veda al riguardo il successivo punto 4.6.

#### **4.5 - Patto di servizio personalizzato (PSP) e Patto per il Lavoro (PL)**

Fra i servizi centrali delle politiche attive del lavoro erogate dai Cpl, assume un ruolo di rilievo il Patto di servizio personalizzato (PSP), attraverso il quale si definisce la "distanza" del disoccupato dal mercato del lavoro, individuandone il profilo di occupabilità. Nel Patto sono riportati gli impegni volti a garantire l'attivazione della persona che dichiara la propria immediata disponibilità al lavoro (DID). Tali azioni, non solo costituiscono livelli essenziali di prestazioni, ma rappresentano, assieme alle azioni di accoglienza e orientamento, la parte centrale delle azioni individuate dalla Delibera ANPAL n. 19 del 2018.

Inoltre, la recente normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, ripropone il PSP (che per gli utenti della specifica misura assume il nome di Patto per il Lavoro) quale strumento basilare per la presa in carico del beneficiario, oltre che elemento centrale per la definizione di impegni legati ad un sistema condizionale e sanzionatorio. Ciò considerato, lo strumento aggiornato, che pur rispettando le modalità procedurali legate al D.Lgs. 150/15 (con particolare riferimento ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito), risulti allineato con le previsioni della norma sul Reddito di Cittadinanza, è un modello di Patto di Servizio unico modulare, articolato in sezioni specifiche a seconda della tipologia di utenza.

Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione e di aderire ad offerte di politiche attive da parte del Cpl, le persone che hanno rilasciato la DID devono contattare il Centro per l'Impiego per la profilazione e per la stipula del PSP, nei tempi e nei termini previsti dalla norma di riferimento. In via generale, si rappresenta che i termini indicati possono essere così riassunti:

- 30 giorni dalla data della DID per i non percettori di strumenti di sostegno del reddito
- 15 giorni dalla data della domanda di sostegno del reddito resa all'INPS per i percettori di strumenti di sostegno del reddito
- 30 giorni lavorativi dal riconoscimento del beneficio per i beneficiari di RdC (per le tempistiche di altre tipologie di beneficiari si veda l'art. 4 del DL 4/19 e smi).
- In mancanza, a norma del DM 4/18, gli utenti sono convocati dal Cpl entro 90 giorni dalla DID per il PSP.

Tuttavia, i termini di cui sopra sono da intendere compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili presso i Cpl e con le modalità operative definite da Circolari ministeriali che prevedono anche convocazioni di gruppo attraverso mezzi informali (si veda precedente punto 4.4). Rappresentano elementi essenziali del PSP:

- A. l'individuazione di un responsabile delle attività;
- B. la definizione del profilo personale di occupabilità (profilazione) che l'ANPAL dovrà mettere a disposizione dei Centri per l'Impiego;
- C. la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la loro tempistica;
- D. la frequenza ordinaria dei contatti con il responsabile delle attività;
- E. le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività;
- F. la disponibilità del richiedente allo svolgimento di alcune attività (partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro; partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione; accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 150/15 e del successivo DM 42/18).

#### Specifiche per i Patti rivolti a beneficiari di Reddito di Cittadinanza

Relativamente al Patto per il lavoro per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza, alle caratteristiche tipiche del Patto di Servizio sopra elencate, dovranno necessariamente aggiungersi le seguenti azioni di politica attiva:

- Iniziative/Laboratori per il rafforzamento delle competenze per la ricerca attiva del lavoro
- Presentarsi alle convocazioni per le misure di politica attiva (Borse lavoro, Voucher, ecc.) individuate nel Patto
- Presentarsi alle convocazioni per partecipare a incontri di verifica o monitoraggio di ricerca attiva di lavoro (tali convocazioni debbono essere fatte entro un termine massimo di mesi 12)
- Partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività (PUC) nei termini e nelle modalità previste dal DM 22/10/19 (GU n.5 del 8/1/20)
- Partecipazione alle attività previste dall'AdR RdC (Delibera ANPAL n. 23 del 13.12.2019).

In ogni caso, facendo salvo il principio di attivazione del disoccupato, si rappresenta che una persona che:

- abbia rilasciato la DID,
- abbia sottoscritto il PSP
- e continua a essere priva di impiego,

per **mantenere lo stato di disoccupazione** dovrà presentarsi al Cpl quando viene convocata e partecipare alle attività concordate nel Patto, giustificando una eventuale assenza entro i tempi previsti dalla norma (Circ. MLPS 39/15).

#### **4.6 - Meccanismo di condizionalità**

Il mantenimento dello stato di disoccupazione e/o l'erogazione di benefici, sono condizionati all'adesione, da parte degli utenti, a percorsi personalizzati. In particolare:

##### [1] - Utenti percettori di strumenti di sostegno al reddito (Rif. D.Lgs. 150/15, artt. 21 e 22)

La mancata presentazione agli appuntamenti fissati o alle convocazioni disposte e il rifiuto di una politica attiva (tirocinio, borsa lavoro, ecc.) o di congrua offerta di lavoro, comportano, in assenza di giustificati motivi, l'applicazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione dell'indennità percepita

fino alla perdita dell'indennità e dello stato di disoccupazione. In tale ultima ipotesi, non potrà essere resa una nuova DID prima che siano trascorsi due mesi.

#### [2] - Disoccupati non percettori di strumenti di sostegno al reddito

La mancata presentazione agli appuntamenti fissati o alle convocazioni disposte, oppure il rifiuto di una politica attiva (tirocinio, borse lavoro, ecc.) o di una congrua offerta di lavoro comportano, in assenza di giustificati motivi, la sanzione della perdita dello stato di disoccupazione, senza ulteriori comunicazioni da parte del Centro per l'Impiego. In tale casistica, non è previsto lo "Stop" di 2 mesi per nuova DID, previsto al punto 1 che precede.

#### [3] - Utenti iscritti al Collocamento mirato (Legge 68/99)

Per gli iscritti alla L. 68/99 si rinvia alla normativa di riferimento per i soggetti non percettori (L.68/99 art. 10 co. 6), mentre per i percettori di strumenti di sostegno al reddito, si applica il sistema sanzionatorio di cui al precedente punto 1.

#### [4] - Utenti iscritti al programma Garanzia Giovani (GG)

Gli utenti di GG che contestualmente siano anche nelle condizioni di cui alle casistiche previste dai punti 1, 3 e 5, seguono le specifiche condizionalità. Tutti gli altri utenti sono in ogni caso tenuti a seguire gli accordi sottoscritti nel PSP, prevedendo la decadenza automatica dallo stato di disoccupazione, allo scadere di mesi 12 dalla stipula del Patto, in assenza di attivazione del soggetto.

#### [5] - Utenti beneficiari di Reddito di Cittadinanza (Rif. DL 4/19, art.7)

La condizionalità riferita al Reddito di Cittadinanza, si suddivide come segue:

- Decadenza, nei casi previsti dai commi 3, 5 e 6
- Decurtazioni in caso di inadempienze riferite alle convocazioni da parte dei Cpl (co. 7)
- Decurtazioni in caso di mancata partecipazione a iniziative di orientamento (co. 8)
- Decurtazioni per il mancato rispetto degli impegni pattuiti in relazione alla frequenza di corsi di formazione.

Per i beneficiari di RdC che hanno in corso lo svolgimento di AdR, la condizionalità viene applicata in osservanza di quanto previsto dalle note ANPAL (n. 14898 del 11/11/2019 e successiva nota specifica sull'AdR ad oggetto "Assegno di ricollocazione per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza (AdRdC) – Indicazioni operative").

Tutti gli eventi sanzionatori o le notifiche di fatti suscettibili di sanzioni, operano dal giorno in cui si verifica l'inadempienza. Tali inadempienze sono prontamente comunicate all'INPS per i destinatari previsti dalla norma. Per i beneficiari RdC, la citata comunicazione deve avvenire entro 10 giorni dall'evento (secondo le modalità previste dalla Circolare ANPAL n. 14898 del 11/11/19 e dalla successiva Circolare regionale ID 18090286 del 21/10/2019).

#### **4.7– Notifica degli eventi sanzionatori**

Con riferimento al sistema di condizionalità di cui alla normativa vigente, i fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni riferite ai beneficiari di RdC (DM 4/19 e smi art. 7), le sanzioni riferite ai percettori di strumenti di sostegno del reddito di cui all'art. 21 co. 10 del D.Lgs 150/15, nonché le sanzioni previste per i soggetti non percettori, sono consultabili per il tramite del sistema informativo regionale (portale del cittadino denominato "Janet"). Dopo aver effettuato il login al citato portale, l'utente può accedere alla specifica sezione al fine di consultare l'elenco di provvedimenti a proprio

carico e visualizzare ogni informazione di dettaglio (Es. tipologia, data dell'evento e data dell'invio a INPS).

#### 4.8 - Definizione dell'offerta congrua

Le proposte di lavoro rappresentano l'esito del percorso di accompagnamento e inserimento al lavoro concordato con i disoccupati che hanno sottoscritto un Patto col Cpl.

Ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.M. 42/2018, l'offerta di lavoro deve contenere le seguenti informazioni minime:

- la qualifica da ricoprire e le mansioni;
- i requisiti richiesti;
- il luogo e l'orario di lavoro;
- la tipologia contrattuale;
- la durata del rapporto di lavoro;
- la retribuzione prevista o i riferimenti al Contratto collettivo nazionale applicato

L'offerta si intende congrua con riferimento ai seguenti principi di base (D.Lgs. 150/15 art. 25 così come esplicitati con DM 42/18):

- coerenza fra offerta di lavoro, esperienze e competenze maturate
- distanza del luogo di lavoro e tempi di trasferimento con mezzi pubblici
- durata dello stato di disoccupazione.

Inoltre:

- Per i soggetti percettori di NASpI, sarà valutata anche l'entità della retribuzione della nuova offerta di lavoro, ritenendosi congrua se superiore del 20% rispetto all'indennità NASpI percepita.
- Per i soggetti beneficiari di Reddito di Cittadinanza, l'offerta di lavoro deve contenere le seguenti informazioni minime: qualifica, requisiti, luogo, orario, tipologia contrattuale e retribuzione. In particolare, per tali utenti è definita congrua un'offerta che abbia le caratteristiche indicate in tabella:

	Elementi essenziali	Mesi di disoccupazione			
		Fino a 6 mesi	Da 6 a 12 mesi	Oltre 12 mesi	
<b>A</b>	<b>Coerenza</b>	Con 1 o più ADA del processo del settore individuato Patto	Con tutte le ADA del processo del settore individuato nel Patto o con ADA di settori in stretto collegamento	Con tutte le ADA di tutti i processi del settore individuato nel Patto o con ADA di settori in stretto collegamento	
<b>B</b>	<b>Distanza</b>	Durata del Beneficio	1° Offerta	2° Offerta	3° Offerta
		Fino a 12 mesi	100 Km / 100 minuti	250 Km	Intero territ. Nazionale
		Oltre 12 mesi	250 Km		Intero territ. Nazionale
		Rinnovo del beneficio	Intero territ. Nazionale		
<b>C</b>	<b>Tipologia contrattuale</b>	Tempo Indeterminato, orario pieno o Tempo Det. (anche Somministrazione) non inferiore a 3 mesi, orario pieno o con orario di lavoro non inferiore all'80 % rispetto a quello dell'ultimo lavoro.			
<b>D</b>	<b>Entità della retribuzione</b>	Maggiore almeno del 10 % rispetto il beneficio percepito			

Casi particolari.

- Per i nuclei familiari con componenti disabili, il parametro di cui al punto B è considerato *congruo* se la distanza non supera i 100 Km indipendentemente dalla durata del beneficio.
- Per i nuclei con componenti figli minori di 3 anni (anche se genitori separati), il parametro di cui al punto B è considerato *congruo* se la distanza non supera i 100 Km (o raggiungibile in 100 min. con mezzi pubblici), in caso di prima offerta e di 250 Km in tutti gli altri casi. Tale situazione si applica solo nei primi 24 mesi dal beneficio, anche in caso di rinnovo.
- Nei casi in cui i beneficiari di RdC siano anche percettori di NASpl, si dovrà effettuare una valutazione ponderata, alla luce del fatto che un'offerta di lavoro ritenuta congrua ai fini del RdC potrebbe non esserlo ai fini della NASpl e viceversa. Ciò, principalmente in funzione di due aspetti: da una parte quello della distanza, più restrittivo per i percettori NASpl (50 Km o 80 minuti di percorrenza fino a 12 mesi e 80 km e 100 minuti di percorrenza oltre i 12 mesi) a fronte di un parametro più permissivo per i beneficiari RdC (come da tabella sopra riportata, punto B).  
Dall'altra parte vi è l'aspetto della retribuzione che per i percettori NASpl deve essere superiore di almeno il 20% rispetto l'indennità a fronte di un parametro del 10% superiore al beneficio massimo RdC per i beneficiari di quest'ultima misura. Ne deriva che tale tipologia di utente potrebbe perdere uno dei 2 benefici (non necessariamente tutti e due) nella misura in cui un'offerta sia ritenuta congrua solo per uno dei due indennizzi (NASpl e RdC).

#### **4.9 - Iscrizione negli elenchi previsti dalla L. n. 68/99**

Presupposto per l'iscrizione al Collocamento mirato è lo stato di disoccupazione, ai sensi del co. 1, articolo 8, della L. n. 68/1999 smi. Tale articolo, difatti, prevede che *“Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato...”*. Per la definizione di stato di disoccupazione non può che rinviarsi alle previsioni di cui all'art. 4 del DL n. 4/2019 e smi.

#### **4.10 - Giustificati motivi**

Con riferimento alle convocazioni da parte del Cpl, le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento o l'attività concordata, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista (nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. 39/0003374 del 4 marzo 2016).

Con riferimento alla mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua, le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate entro 2 giorni dall'offerta (DM 42/18).

In assenza di giustificato motivo, trovano applicazione le sanzioni di cui al precedente punto 4.6.

Elenco dei giustificati motivi:

- Documentato stato di malattia o infortunio
- Servizio civile/Leva
- Stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge
- Gravi motivi familiari documentati
- Casi di limitazione legale della mobilità personale
- Ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore che impedisca al soggetto di presentarsi, senza possibilità alcuna di valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo

- Svolgimento di un lavoro (a tempo determinato o indeterminato) compatibile con lo stato di disoccupazione, un tirocinio formativo o di altre attività non costituenti rapporto di lavoro (*work experience*, borse lavoro, borse di ricerca).

Per gli utenti aderenti al programma Garanzia Giovani, costituisce giustificato motivo, in caso di abbandono della misura proposta, anche la mancata corrispondenza fra contenuti del progetto formativo programmato e la reale mansione svolta.

#### **5 - Rinvio dinamico**

Si precisa che le modalità operative previste dal presente atto potranno subire modifiche per effetto di sopravvenute e vincolanti disposizioni normative.